

A.L. Servizi s.r.l. - Sede legale Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226 Email: info@alservizi.it o www.lalentesulfisco.it

Concordato preventivo biennale: le ultime novità

In fase di applicazione del concordato preventivo biennale è necessario considerare non solo il DLgs. 13/2024, che ha introdotto il nuovo istituto, ma anche i successivi provvedimenti attuativi e le modifiche che verranno introdotte dal un DLgs. correttivo di prossima emanazione. Nei paragrafi che seguono si riepilogano le principali novità in materia di concordato preventivo biennale, intervenute in seguito all'entrata in vigore del DLgs. 13/2024.

Premessa

In attuazione dell'art. 17 della L. 9.8.2023 n. 111, il Titolo II del DLgs. 12.2.2024 n. 13, in materia di procedimento accertativo, disciplina il nuovo concordato preventivo biennale dedicato ai contribuenti di minori dimensioni.

La piena applicabilità dell'istituto è tuttavia subordinata all'emanazione di diversi provvedimenti attuativi; in particolare:

- con il DM 14.6.2024 è stata approvata la metodologia che sarà utilizzata per formulare le proposte di concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025, relativamente ai soggetti che applicano gli ISA, e sono state individuate le circostanze eccezionali che portano alla cessazione del concordato preventivo biennale;
- con il DM 15.7.2024 è stata approvata la metodologia che sarà utilizzata per formulare le proposte di concordato preventivo biennale per il solo anno 2024 nei confronti dei contribuenti in regime forfetario;

- con i provvedimenti di approvazione del modello REDDITI PF 2024 e dei modelli ISA 2024 sono state diffuse le modalità di comunicazione dei dati rilevanti ai fini del concordato preventivo.

I relativi *software* applicativi ("Il tuo ISA 2024 CPB" per i soggetti ISA, e "RedditiOnLine PF 2024", per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario) sono inoltre stati integrati con le funzionalità per il calcolo del reddito concordato e per la trasmissione telematica dell'accettazione della proposta.

Il 20.6.2024 il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, approvato in via preliminare un DLgs. correttivo della Riforma fiscale; il testo non è tuttavia definitivo, essendo attualmente assegnato alle commissioni parlamentari competenti, per la formulazione dei relativi pareri (Atto del Governo n. 170).

Il DLgs. correttivo introduce diverse e rilevanti modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale contenuta nel DLgs. 13/2024, intervenendo, inoltre, anche sul calendario degli adempimenti fiscali.

Soggetti ISA: il DM 14.6.2024

La metodologia di calcolo del reddito concordato relativamente ai soggetti che applicano gli ISA è stata approvata con il DM 14.6.2024; l'entrata in vigore delle nuove regole ha avuto come effetto immediato l'aggiornamento del software "Il tuo ISA 2024 CPB", con cui è possibile calcolare e accettare il reddito proposto.

Calcolo della proposta: criteri applicabili

Il reddito proposto viene costruito partendo dalle risultanze degli ISA e applicando diverse e successive rivalutazioni, che spaziano dall'adeguamento per massimizzare il profilo di affidabilità (punteggio ISA pari a 10) all'utilizzo di ulteriori meccanismi di rivalutazione, legati alle caratteristiche del settore in cui il contribuente opera, alla sua storia reddituale degli ultimi tre anni e alle proiezioni macro economiche legate alla crescita stimata del PIL per il 2024 (0,6%) e per il 2025 (1%).

La metodologia fissa, inoltre, i livelli di redditività minimi settoriali, sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarato dai medesimi soggetti ISA con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata; il reddito ai fini del concordato non potrà essere inferiore a tale valore, variabile a seconda dell'ISA applicabile nel caso di specie.

OSSERVA

La componente che più risulta influenzare le proposte di concordato rimane in ogni caso quella legata all'applicazione degli ISA 2024 che si basa, tra l'altro, sull'andamento storico dell'attività dei singoli operatori.

La base di calcolo su cui verranno applicati i vari coefficienti di rivalutazione viene infatti individuata utilizzando i singoli indicatori ISA, massimizzati fino a ottenere il massimo punteggio di affidabilità fiscale.

Tale risultato viene ottenuto attraverso due modalità:

- prendendo a riferimento il valore dell'ammontare dei ricavi o compensi necessari per il raggiungimento della massima affidabilità fiscale, per gli indicatori che risultano direttamente migliorabili dichiarando ulteriori componenti positive;
- attraverso l'utilizzo di specifici algoritmi che permettono una valutazione indiretta in termini di ulteriori componenti positivi, nel caso in cui non fosse possibile migliorare l'affidabilità dell'indicatore in via diretta.

Raggiungimento graduale della piena affidabilità fiscale

La forbice tra reddito dichiarato per il 2023 e proposta di reddito concordato 2024-2025 si allarga al diminuire dell'affidabilità fiscale del contribuente calcolata in base agli ISA; gli scostamenti possono arrivare a essere anche molto rilevanti e, in ogni caso, sono strettamente legati alla situazione particolare di ogni contribuente relativa al periodo 2023 e a quelli precedenti (questi ultimi rappresentati nel software applicativo attraverso le variabili precalcolate scaricate dal Cassetto fiscale).

Proprio per rendere più attrattiva l'adesione al concordato da parte dei contribuenti che non raggiungono la massima affidabilità fiscale, l'art. 7 del DM 14 giugno 2024 prevede un meccanismo di graduale raggiungimento della piena affidabilità fiscale.

OSSERVA

Per il periodo di imposta 2024, infatti, il maggior reddito individuato applicando la metodologia approvata con il medesimo DM sarà fiscalmente rilevante solo nella misura del 50%; il maggior reddito sarà quindi dimezzato per il 2024, per poi essere considerato in misura piena nel periodo successivo.

Reddito 2023 e quadro P

La proposta di concordato viene calcolata utilizzando dati in parte già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o dati che sarebbero in ogni caso stati comunicati attraverso i modelli REDDITI; tuttavia, viene lasciata al contribuente la determinazione di un valore fondamentale, costituito dal reddito rilevante ai fini del concordato preventivo biennale, da indicare nel rigo P04 del quadro P allegato al modello ISA 2024. Tale reddito costituisce infatti la base di partenza su cui poi verranno calcolati quelli relativi al 2024 e al 2025, in caso di adesione al nuovo istituto.

OSSERVA

L'importo in questione può non essere automaticamente importabile dal modello REDDITI 2024, essendo necessario operare alcune variazioni rispetto al reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al 2023 e indicato nei quadri reddituali della dichiarazione.

Secondo quanto previsto dalle istruzioni alla compilazione del quadro P, infatti, il reddito che emerge dai citati quadri deve essere depurato:

- per quanto riguarda il reddito d'impresa, dalle plusvalenze realizzate di cui agli artt. 58, 86 e 87 del TUIR, dalle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR, dalle

minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del TUIR, dai redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, o a un GEIE, ovvero in società ed enti di cui all'art. 73 comma 1 del TUIR;

- per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo, dalle plusvalenze e dalle minusvalenze di cui all'art. 54 commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR e dai redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 del TUIR.

La corretta individuazione del reddito da indicare nel rigo P04 risulta quindi di fondamentale importanza, tenuto conto che eventuali errori potrebbero portare alla determinazione di un reddito concordato non conforme.

Contribuenti forfetari: il DM 15.7.2024

Le proposte di reddito concordato per i contribuenti in regime forfetario vengono determinate sulla base di quanto previsto dalla relativa metodologia di calcolo, allegata al DM 15.7.2024.

I criteri approvati con il DM 14.6.024 sono infatti riservati ai soggetti che applicano gli ISA; i contribuenti forfetari hanno dovuto quindi attendere un provvedimento ad hoc; pur facendo parte dei "contribuenti minori" che possono accedere al concordato preventivo biennale, le due categorie (soggetti ISA da un lato, e contribuenti in regime forfetario dall'altro) presentano infatti profonde differenze, che mal si conciliano con l'individuazione di criteri di calcolo uniformi e a valenza generale.

OSSERVA

Ciò nonostante, la metodologia di calcolo studiata per i contribuenti forfetari presenta diversi punti di contatto con quella approvata con il DM 14.7.2024; in particolare, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del DM 15.7. 2024, la proposta di concordato nei confronti dei soggetti in regime forfetario è elaborata utilizzando i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e le informazioni desunte dalle banche dati sugli ISA, anche relative ad annualità pregresse.

Al pari di quanto previsto per i soggetti ISA, inoltre, i redditi vengono rivalutati applicando i coefficienti derivanti dalle proiezioni macroeconomiche di crescita del Pil elaborate dalla Banca d'Italia.

Circostanze eccezionali: cessazione e riduzione

L'art. 4 del DM 14.6.2024 individua le circostanze eccezionali che, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti. Si tratta in particolare di:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione

dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;

- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell'unica azienda;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Riduzione del reddito concordato

I sopra citati eventi eccezionali (con l'eccezione della liquidazione e dell'affitto d'azienda) rappresentano condizioni che determinano anche una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti per il 2024. Infatti, in loro presenza (che il contribuente deve segnalare nel modello CPB, rigo P03, o nel quadro LM, rigo LM62), viene applicata una riduzione:

- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari che consentono le citate riduzioni devono verificarsi nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

Nuove cause di esclusione

Il DLgs. correttivo, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, inserisce tre nuove cause di esclusione, riservate ai contribuenti che applicano gli ISA; si tratta, in particolare:

- del conseguimento, nel periodo di imposta precedente, di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni;
- dell'adesione, per il primo periodo di imposta oggetto di concordato, al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- del verificarsi, nel primo periodo di imposta oggetto di concordato, di operazioni straordinarie.

Redditi esenti

Il DLgs. correttivo esclude dal concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli di applicazione del concordato, hanno conseguito, nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati:

- in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile;
- in misura superiore al 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni.

OSSERVA

I soggetti interessati all'applicazione del concordato preventivo 2024-2025 dovranno

quindi preventivamente verificare se nel 2023 siano stati prodotti redditi che soddisfano le sopra citate caratteristiche.

Adesione al regime forfetario

Secondo quanto previsto dal DLgs. correttivo, costituisce causa di esclusione dal concordato preventivo biennale "l'adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario" di cui alla L. 190/201417.

La causa di esclusione in esame riguarda, relativamente al concordato preventivo biennale 2024-2025 i contribuenti che:

- nel 2023 applicano gli ISA;
- nel 2024 applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Tali soggetti non potranno aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025; l'accesso a tale istituto, al ricorrere delle altre condizioni richieste, viene quindi rimandato al biennio 2025-2026.

L'adesione al regime forfetario nel secondo periodo di imposta oggetto del concordato costituisce una causa di cessazione.

Operazioni straordinarie

Il DLgs. correttivo rende inapplicabile il concordato preventivo biennale nei confronti delle società o enti che nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato sono interessate da operazioni di:

- fusione;
- scissione;
- conferimento;
- modifica della compagine sociale (solo per società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR).

Relativamente al biennio 2024-2025, le citate operazioni straordinarie costituiscono:

- una causa di esclusione, se si perfezionano nel 2024;
- un'ipotesi di cessazione, se si perfezionano nel 2025.

Calcolo degli acconti

La disciplina degli acconti in caso di adesione al concordato viene completamente modificata dal DLgs. correttivo, che introduce nuove regole che puntano a diminuire gli impatti del nuovo istituto in sede di versamento degli acconti (le nuove disposizioni in materia non hanno tuttavia effetti sulla determinazione del reddito concordato).

In linea generale, l'acconto delle imposte sui redditi e sull'IRAP deve essere calcolato secondo le regole ordinarie, sulla base, tuttavia, dei redditi e del valore della produzione netta concordati (art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024); applicando tale regola, l'acconto relativo al periodo di imposta 2024 dovrebbe essere calcolato prendendo in considerazione il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, determinato all'interno del quadro P allegato al modello ISA 2024.

OSSERVA

Tale reddito risulterebbe, in linea generale, più elevato di quello dichiarato nel 2023; il DLgs. correttivo introduce quindi una nuova modalità di calcolo dell'acconto 2024 in caso di adesione al concordato.

In particolare, all'importo dell'acconto delle imposte sui redditi determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (c.d. "metodo storico") va aggiunta una maggiorazione pari al 15% della differenza, se positiva, tra:

- il reddito concordato 2024, indicato nel rigo P06;
- il reddito di impresa o di lavoro autonomo 2023, depurato dalle componenti individuate dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024, indicato nel rigo P04.

In tal modo, il maggior reddito risultante dall'adesione al concordato rileverà, ai fini del calcolo degli acconti 2024, solo in parte.

La maggiorazione di acconto va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto, utilizzando specifici codici tributo.

Proroga dei versamenti

Il DLgs. correttivo introduce esplicitamente la possibilità, per i soggetti ISA e i contribuenti minimi (ossia in regime di vantaggio e forfetario), di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA entro il 30 agosto, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

L'art. 37 del DLgs. 13/2024 ha differito al 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti, in scadenza il 30.6.2024, che risultano dalle predette dichiarazioni in favore dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (L. 190/2014) o di vantaggio (DL 98/2011).

La disposizione in commento si limitava a indicare come termine di versamento il 31.7.2024, senza disporre nulla in merito all'eventuale possibilità di differire ulteriormente l'adempimento ai 30 giorni successivi, applicando la maggiorazione dello 0,4%; i dubbi in merito sono stati tuttavia sciolti in senso favorevole ai contribuenti.

OSSERVA

In particolare, secondo quanto risulta dal DLgs. correttivo, per coloro che possono beneficiare della proroga, i versamenti del saldo 2023 e del primo acconto 2024 potranno essere effettuati:

- entro il 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4%.

Proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Il DLgs. correttivo modifica, a regime, i termini di presentazione del modello REDDITI e IRAP; in particolare, tale adempimento va effettuato, per i soggetti con esercizio sociale

coincidente con l'anno solare, entro il 31 ottobre (il termine, fissato al 30 settembre dal DLgs. 1/2024, era stato inizialmente prorogato, per il solo 2024, al 15 ottobre).